



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 262 del 20 MAG. 2022

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Pisa per l'attivazione del tirocinio formativo curriculare nell'ambito del Master Universitario di I livello in Idrokinesiterapia.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 20 MAG. 2022 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 262 del 20 MAG. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini -CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Vista la L. 196/1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e relativo Decreto Ministeriale attuativo n. 142/1998 concernente i tirocini formativi e di orientamento, che prevedono, al fine di realizzare momenti di alternanza studio - lavoro, che i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lett. a) della predetta L.n.196/1997 (soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e soggetti privati non aventi scopo di lucro), possono agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages, a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n° 1859;

Dato atto, da parte della UOC Affari Generali Istituzionali e Legali, che:

- con nota del 25.02.2022 acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 3466/2022, il Direttore del master in idrokinesiterapia dell'Università degli Studi di Pisa, ha espresso l'interesse alla stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari, allegando relativa bozza di convenzione;
- con nota email del 29.03.2022, il Dirigente SITRA aziendale ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tirocinanti, nello specifico a favore della studentessa dott.ssa Giulia Tornaghi, dipendente dell'ASST G.Pini CTO, in qualità di fisioterapista assegnata alla UOC Riabilitazione Mielolesi del P.O. CTO;
- con nota 19.04.2022, l'Università degli Studi di Pisa ha inviato specifico progetto formativo della dipendente in questione, iscritta al Master Universitario di I livello in Idrokinesiterapia;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto interveniente, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST G. Pini -CTO:
 - identificazione di un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e monitoraggio delle attività previste nei progetti formativi individuali;
 - nessun onere finanziario a carico dell'Azienda;
 - durata della convenzione: anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;
- per l'Università degli Studi di Pisa:
 - individuazione di un tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
 - redazione del progetto formativo e di orientamento concordato con il tutor individuato dall'ASST G. Pini-CTO;
 - garanzia di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da RCT e infortuni connessi all'attività svolta nelle strutture di assegnazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 262 del 20 MAG. 2022

• per il tirocinante:

- svolgimento delle attività del progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- svolgimento del tirocinio non in orario di lavoro;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Dirigente SITRA e del Direttore della UOC Riabilitazione Mielolesi, conservati in atti;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi in favore di dipendenti iscritti a corsi post laurea, per l'espletamento di tirocini formativi e professionalizzanti all'interno delle strutture dell'ASST consentendo loro, l'accrescimento, sul campo, delle competenze professionali;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Economico Finanziaria;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA


per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Pisa, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'espletamento del tirocinio formativo nell'ambito del Master Universitario di I livello in Idrokinesiterapia, da espletarsi presso la UOC Riabilitazione Mielolesi;
2. di dare atto che la presente convenzione avrà durata annuale, dal 01.06.2022 al 31.05.2023;
3. di demandare l'attuazione e il monitoraggio delle attività di tirocinio previste nel progetto formativo individuale, al Dirigente SITRA dott.ssa Antonia Demarchi;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 262 del 20 MAG. 2022

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)


IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: sig.ra Miryam Catalano
Atti n. 2022 - 1.1.3 / 1.11



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 262 del 20 MAG. 2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 23 MAG. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n.1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Sandra Fucini

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

CURRICULARI (ex Legge 24/06/1997, n. 196 e D.I. 25/03/1998 n. 142)

Il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede legale in Pisa, Via Savi 10, c.a.p. 56126, P.IVA 00286820501, C.F. 80003670504, rappresentato dal Direttore Prof. Aldo Paolicchi, domiciliato per la sua carica presso la sede legale del Dipartimento,

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari n. 1, c.a.p. 20122, C.F. e P.IVA 09320530968 (di seguito “soggetto ospitante”), rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada, domiciliata per la sua carica presso la sede legale dell'ASST;

PREMESSO CHE

- 1) sono da intendersi tirocini curriculari i tirocini formativi e di orientamento espletati dallo studente dell'Università di Pisa durante il percorso di studio quale laurea di I livello, laurea magistrale/specialistica, master, dottorato di ricerca;
- 2) i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall'art. 18 L. 24 giugno 1997, n. 196 e relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il MURST, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
- 3) il predetto D.M. n. 142/1998 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nei tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- 4) il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del*

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre

1999, n. 509" – prevede il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

5) il regolamento didattico del "**Master in Idrokinesiterapia**" definisce le attività formative professionalizzanti, le funzioni dei tutors docenti e i luoghi in cui è possibile svolgere il tirocinio;

6) il progetto del Master anzidetto ha le seguenti finalità:

-insegnare la teoria e le tecniche della riabilitazione in acqua, una tecnica particolarmente efficace per il recupero articolare e funzionale, sia in presenza di patologie muscolo scheletriche croniche o acute che neurologiche;

7) l'Università di Pisa ha interesse a coinvolgere altri enti, interessati ai contenuti e alle finalità del corso, per l'organizzazione o divulgazione del master;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto e Finalità

Il Soggetto Ospitante, secondo le proprie disponibilità, accoglie presso la UOC Riabilitazione Mielolesi del P.O. CTO diretta dal Prof. Antonello Valerio Caserta, in tirocinio di formazione ed orientamento curriculare, la dott.ssa Giulia Tornaghi, iscritta al Master I Livello in Idrokinesiterapia.

Il tirocinio sarà finalizzato al completamento del percorso formativo accademico e per agevolare la scelta professionale attraverso uno specifico progetto formativo, a cui è strettamente vincolato. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

ARTICOLO 2 - Durata del tirocinio

La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese, salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita è

di mesi 24. Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato, ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto.

ARTICOLO 3 - Ruolo dei tutor e Progetto formativo

Durante lo svolgimento del tirocinio, la formazione e l'orientamento saranno seguiti e verificati dal tutor designato dal Soggetto Promotore dott.ssa Elisa Colomo e dal tutor individuato dal Soggetto Ospitante Dirigente SITRA dott.ssa Antonia Demarchi.

Il tutor universitario ha la funzione di raccordo tra le parti, ed è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell'applicazione della convenzione.

Il tutor dell'azienda è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio.

Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente:

- a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
- b) il corso di studi universitario a cui il tirocinante è iscritto;
- c) i nominativi e i recapiti dei tutor universitario e dell'azienda/ente;
- d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del Soggetto Ospitante;
- e) gli obblighi del tirocinante;
- f) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
- g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.

Il progetto formativo viene concordato tra le parti ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione.

ARTICOLO 4 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività del progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- e) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico – organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- f) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative, nonché all'Ufficio competente del Soggetto Promotore;
- g) svolgere il tirocinio non in orario di lavoro.

Il tirocinante ha parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi del tirocinio.

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio;

- b) non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
- c) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore;
- d) segnalare l'eventuale incidente occorso nello svolgimento del tirocinio, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al Soggetto Promotore;
- e) consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento del tirocinio;
- f) segnalare con congruo preavviso all'Università e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni;
- g) segnalare tempestivamente all'Università e al tutor universitario l'eventuale interruzione/proroga e qualsiasi altra variazione relativa alla durata del tirocinio;
- h) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio;
- i) comunicare all'Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale;

ARTICOLO 6 - Obblighi del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore:

- a) nominare un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto formativo d'intesa con il tutor di riferimento del Soggetto Ospitante, individuando gli obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;

b) monitorare le attività svolte durante il tirocinio.

ARTICOLO 7 - Coperture assicurative e comunicazioni

Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3140) oltre che per la responsabilità civile verso i terzi (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. n. 177372144 del 1/01/2021 scadenza il 31/12/2024) e per infortuni (Poste Assicura S.p.A. polizza n. 90104 valida dal 1/04/2021 al 31/12/2024). La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

Il Soggetto Ospitante deve dare tempestiva comunicazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dell'incidente occorso al tirocinante, come precisato nell'art. 5 lett. d).

Le parti si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 8 - Durata e risoluzione convenzione

La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipula, restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:

- a) cambiamento della ragione sociale del Soggetto Ospitante;
- b) l'uso da parte del Soggetto Ospitante del rapporto di convenzione con l'Università per finalità improprie ed ingannevoli;
- c) utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo.

ARTICOLO 9 – Trattamento dei dati personali

Le parti garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ad oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE". Riguardo al trattamento dei dati personali e sensibili, i microcinanti sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni in materia, alla pari del personale dipendente.

ARTICOLO 10 – Anticorruzione e Trasparenza

Nell'esecuzione della presente convenzione, le parti sono tenute all'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le parti si impegnano, altresì, a rispettare i vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse. In particolare, entrambe le parti, e per essi il loro personale, si impegnano, pena la risoluzione della presente convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, come recepiti dai rispettivi codici di comportamento e dal Codice di

comportamento dell'Università (D.R. n. 592 del 27.05.2014 e ss.mm.ii.).

ARTICOLO 11 - Bollo e registrazione

Il Decreto legge 22 marzo 2021 n.41 convertito dalla legge 21 maggio 2021 n.69 aveva previsto, limitatamente all'anno 2021, l'esenzione da imposta di bollo per le convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196. La legge di bilancio per il 2022 legge 30 Dicembre 2021 nr.234 ha confermato l'esenzione anche per il 2022, ai sensi dell'art.1 comma 731).

ARTICOLO 12 - Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applica la normativa vigente.

Dipartimento di Ricerca Traslationale

e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia

*Prof. Aldo Paolicchi

ASST Centro Specialistico Ortopedico

Traumatologico Gaetano Pini-CTO

* Dott.ssa Paola Lattuada

* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse